

7697: il pasticcio legale

Un legale analizza i punti di frattura introdotti con la pubblicazione della nuova norma sulla sicurezza dei prodotti vetrari. Trascurati gravemente gli aspetti giuridici da parte di tutti gli attori mentre l'UNI è stata sconcertante/by avv. Sarah Marchiori

UNI, ente italiano di normazione, ha pubblicato il 22 maggio la norma UNI 7697:2014 in ordine ai "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrate", che va a sostituire l'edizione precedente del 2007. Innovazione normativa che ha provocato una sorprendente sollevazione popolare tra gli addetti ai lavori. Non è compito di scrivere entrare nel merito delle questioni tecniche: la competenza e l'autorevolezza della commissione lavori, che a lungo si è occupata della revisione della norma, sono sufficienti per garantirne spessore e qualità. Interessante, piuttosto, annotare qualche osservazione di carattere

L'avv. Sarah Marchiori del Foro di Padova e legale della società Italplastick che ringraziamo per l'intervento, ha partecipato alla riunione del Gruppo di Lavoro GL Vetro Piano della Commissione Vetro di UNI del 14 luglio che ha revisionato la nuova UNI 7697.



giuridico, piano che pare - al contrario - esser stato un po' trascurato. Lo scorso 14 luglio UNI, indotta da pressanti richieste, ha convocato una sorta di seduta straordinaria del Gruppo di Lavoro GL Vetro Piano con il preciso scopo di fugare i dubbi sorti immediatamente dopo l'introduzione normativa 7697:2014.

Come oramai noto, la nuova disciplina - secondo il protocollo UNI - è entrata in vigore il 22 maggio scorso. Ciò significa che da tale momento tutti i nuovi contratti debbono - obbligatoriamente - essere redatti nel rispetto della nuova UNI 7697:2014. E non v'è dubbio, a parere di chi scrive, che la norma debba considerarsi cogente e non possa, quindi, essere derogata. Lo stesso Ente, pur qualificando in via generale la propria normazione tecnica a carattere volontario, riconosce che "esiste un rapporto stretto tra la normazione tecnica e la legislazione" tanto che quando le norme sono richiamate nei provvedimenti legislativi assumono un carattere di cogenza.

Ciò emerge con ancor più evidenza quando ci si riferisca alle direttive europee che vanno a definire i presupposti essenziali dei prodotti in ordine ai criteri di sicurezza da adottarsi.

La nuova UNI 7697:2014 incide proprio in ambito di sicurezza; e tale aspetto è stato fortemente evidenziato durante la richiamata riunione del 14 luglio scorso.

Prima del 22 maggio

Inevitabile chiedersi, allora, quale sia la sorte dei contratti sottoscritti precedentemente al 22 maggio.

Ed è questo il primo punto di frattura.

Com'è possibile che UNI abbia tralasciato di considerare questo enorme problema, non introducendo (come criterio di collegamento) un periodo di applicazione transitorio (proprio di molte norme sostanziali quanto processuali) così da consentire alle aziende e alle categorie coinvolte di non subire deficit a cagione della subitanea introduzione della nuova disciplina normativa?

Sembra essersi creato un marcato disallineamento quantomeno tra due grosse macro categorie: vetrai da una parte e serramentisti dall'altra. Mentre per i primi appare più immediato l'adeguamento, essendo in grado di recepire più facilmente le modifiche di una fornitura in ossequio ai nuovi dettami, per i secondi si palesa un impasse di non pronta soluzione. Essendo le commesse sottoscritte sovente con molto anticipo rispetto alla fornitura, che ne sarà di quei contratti, già giuridicamente validi ed efficaci, ma di fatto connotati da una presunzione di non conformità?

Potranno essere adempiuti secondo i contenuti predisposti ante UNI 7697:2014, con il rischio di una fornitura irregolare? O dovranno necessariamente essere modificati ed integrati secondo le nuove direttive?

E in quest'ultimo caso, chi sopporterà i costi derivanti dalla imposta variazione? Difficilmente potranno esser addebitati al cliente finale, che pretenderà - invece - il rispetto delle condizioni economiche già previste.

Non solo. Il contraente/cliente finale potrebbe fondatamente eccepire il mancato rispetto della prevista e dovuta qualità del prodotto, attesa la non conformità alle norme vigenti. Con l'inevitabile conseguenza che il fornitore (serramentista) si troverà a dover optare per il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalla 7697:2014 che, ragione-

...sarebbe stato opportuno che la commissione stessa annoverasse tra i suoi componenti un consulente giuridico che, verosimilmente, avrebbe potuto evitare ad UNI di dover correre ai ripari...

volmente, potranno garantirgli una maggiore tutela in ipotesi tanto di eventuale sinistro che di azione civile per l'addebito di responsabilità. Il quadro che si delinea appare poco roseo.

UNI sconcertante

Tanto più, se si considera, che UNI - solo a seguito della succitata riunione straordinaria del 14 luglio scorso - sembra aver messo a fuoco la gravità dell'assenza di un periodo transitorio e di una clausola di salvaguardia. Sconcerta, purtroppo, che l'iter di produzione normativa di UNI non sia in grado di porvi rimedio con la celerità che invece sarebbe necessario. Come riferito in sede di Gruppo di Lavoro ci vorranno alcuni mesi perché possa essere introdotta una "clausola ponte" che individui e disciplini tutte quelle situazioni promiscue, identificate come tali per esser frutto di contratti validamente sottoscritti prima del 22 maggio e che andranno a trovare esecuzione in data successiva.

E questo è il punto nodale della questione: come potrà essere gestito questo lasso di tempo retto - in assenza di qualsivoglia altra previsione - in via esclusiva dalla nuova UNI 7697:2014?

Come dovranno comportarsi le aziende fornitrici?

Tre paiono essere le soluzioni:

1. o sospenderanno le forniture (a data da destinarsi) con il prevedibilissimo rischio di incorrere in legittime azioni a titolo di penale per il ritardo;
2. o forniranno un prodotto non conforme;
3. o si accolleranno i maggiori costi aggiuntivi per una fornitura a norma.

Alcuna di queste ipotesi pare serenamente percorribile.

Si badi, non si vuol sminuire il lavoro del Gruppo di Lavoro Vetro Piano che ha elaborato la nuova disciplina.

Non ci può esimere, però, dall'osservare che tali questioni avrebbero dovuto e potuto essere affrontate da subito, al pari di ogni intervento tecnico.

E trattandosi di modifiche normative di tal portata sarebbe stato opportuno (o forse prudente) che la commissione stessa annoverasse tra i suoi componenti un consulente giuridico che, verosimilmente, avrebbe potuto evitare ad UNI di dover correre ai ripari mediante l'introduzione di una clausola postuma con un atipico affetto retroattivo per tutelare tutti i contratti sottoscritti ante 22 maggio 2014.

Che ciò serva, quantomeno, quale monito per il futuro.